



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Class. SS PNRR 34.43.01 / fasc. 8.196.2/2021

SS PNRR 34.43.01 / fasc. 37.505/2022

Allegati:

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 9471]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 9471]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana
-Sezione autorizzazioni ambientali
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)
-Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio
(sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

Oggetto: [ID_9471] COMUNE DI ERCHIE (BR): **Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Impianto Agrivoltaico Masseria Argentoni" della potenza di 28,619 MW con storage della potenza di MW 25,41 e delle relative opere di connessione al la RTN, da realizzarsi nel comune di Erchie (BR).**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).

Proponente: Società PEONIA SOL S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

E. p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Brindisi e Lecce
(sabap-br-le@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinqies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO l'allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

VISTO il vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 41, comma 4, e l'Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso") e l'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

VISTA la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

VISTA la Circolare n. 42 del 28/11/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *“Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*: applicabilità della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico nei settori speciali (Libro III). Chiarimenti normativi”.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell’11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATA la nota della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 26028 del 07/11/2023, recante *“Attività della Soprintendenza speciale per il PNRR. Gestione flusso documentale in entrata. Indicazioni operative in merito alla trasmissione via pec e peo delle pratiche”*.

CONSIDERATO che La Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015 e che tale Piano persegue in particolare: *“... la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell’identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”*.

CONSIDERATO che la **PEONIA SOL S.r.l.**, con nota del 01/02/2023 acquisita al prot. n. 2344 del 20/02/2023, ha presentato al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e alla Soprintendenza Speciale per il PNRR, istanza, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al *Progetto di un impianto agrivoltaico denominato “Impianto Agrivoltaico Masseria Argentoni” della potenza di 28,619 MW con storage della potenza di MW 25,41 e delle relative opere di connessione al la RTN, da realizzarsi nel comune di Erchie (BR)*.

CONSIDERATO che il **Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. 30858 del 03/03/2023, ha comunicato la procedibilità dell’istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, l’avvenuta pubblicazione nel proprio sito internet del relativo avviso, del progetto, del SIA e dei relativi allegati, come anche il decorrere dei termini procedurali di cui all’art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006 a far data dal 06/03/2023.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Speciale per il PNRR**, con nota prot. n. 3509 del 10/03/2023 ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce di esprimere il proprio parere endoprocedimentale in merito all’intervento in esame.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce**, con nota prot. n. 14051 del 06/09/2023, esaminati gli elaborati progettuali pubblicati sul portale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale in merito all’intervento proposto:

«(...)

- **visto** il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 *“Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004”*;
- **viste** le Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10.09.2010);
- **visti** gli Indirizzi per l’integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale (D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012);
- **visto** il Regolamento regionale della Puglia n. 24 del 30 dicembre 2010 *“Individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di impianti a fonti rinnovabili”*;
- **vista** la D.D. 162 del 06.06.2014 della Regione Puglia recante *“Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio”*;
- **vista** la D.G.R. della Puglia n. 2122 del 23.10.2012 *“Indirizzi per l’integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale”*;
- **visto** il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia – PPTR – approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 (considerato che, ai sensi dell’art. 135 e dell’art. 143 del soprarichiamato Codice, nella Regione Puglia dal 2015 vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), che persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, in attuazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del Paesaggio”*, nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione, e

conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14;

- **evidenziato** che, come previsto dal co. 9 del suddetto art. 143 "a far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici";
 - **evidenziato** che l'art. 89 - Strumenti di controllo preventivo, co. 1 delle NTA del PPTR prevede che sia valutata la conformità con gli obiettivi di tutela di piano di tutti gli interventi "che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate";
 - **visto** inoltre l'art. 83, co. 6 delle NTA del PPTR della Regione Puglia;
 - **viste**, nell'ambito dello "Scenario strategico" del citato Piano, le "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2);
- con la presente si rendono le proprie valutazioni in merito agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza.

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede la realizzazione di un di un impianto agrivoltaico di potenza elettrica installabile pari a 28,619 MW con storage della potenza di 25,41 MW, denominato "Impianto Agrivoltaico Masseria Argentoni" da realizzarsi nel territorio del Comune di Erchie (BR), localizzato a circa 2,2 km in direzione sud-est dal centro abitato del medesimo comune in località "Masseria Argentoni". La superficie totale agrivoltaica è di circa **72,86 ha**, dei quali **39,31 ha** sono utilizzati per l'area d'impianto suddivisa in 6 aree recintate aventi rispettivamente le seguenti estensioni: Area 1: 10,9 ha; Area 2 - 7,36 ha; Area 3 - 3,88 ha; Area 4 - 11,2 ha; Area 5 - 0,927 ha; Area 6 - 5,04 ha. All'interno dell'area di impianto n. 6 è collocato lo storage, della potenza di 25,41 MW, avente un'estensione totale pari a circa 4000 mq.

Il sito di progetto dell'impianto agrivoltaico è distinto in Catasto terreni nel Comune di Erchie (Br) al Fg. 26 p.lle 241-286-287-289-452-453-455-457, Fg. 27 p.lle 166, Fg. 33 p.lle 144-146, Fg. 34 p.lle 67-77-170-180-268, Fg 37 p.lle 66-67-81-299.

Allo stato attuale il sito di progetto, ricadente in zona "E" (Sottozona TA2 - Zona agricola) del Piano Urbanistico Generale del Comune di Erchie (BR), risulta caratterizzato da un bassopiano irriguo con ampie superfici a seminativo e oliveto.

L'area d'impianto è costituita da n. 6 aree impegnate dal parco fotovoltaico, da un sistema di accumulo elettrochimico della potenza di 25.410 kW, da una rete elettrica interna all'impianto con tensione nominale pari a 20 kV, da una stazione di utenza AT/MT 150/20 kV, destinata a raccogliere la potenza prodotta dall'impianto agrivoltaico ed innalzare la tensione al valore idoneo per la connessione e da un cavidotto in uscita dall'impianto necessario al vettoramento dell'energia elettrica prodotta dalla stazione di utenza 150/20 kV.

Il generatore fotovoltaico sarà realizzato con **43.036 moduli fotovoltaici** con potenza nominale di 665 Wp cadauno, per un totale di 28,619 MW; la struttura di montaggio solare, infissa nel terreno con tecnologia battipalo, è costituita da tracker a inseguimento monoassiali, secondo il quale i moduli fotovoltaici sono poggiati su un asse rotante che implica una **altezza massima** dei moduli al suolo di circa **4,7 m** e minima di 50 cm. Lo spazio vuoto tra il piano di campagna e i moduli fotovoltaici varia quindi durante la giornata, da un minimo di 0,5 (nelle prime ore del mattino e le ultime della sera) a un massimo di 2,7 m con i moduli posti a mezzogiorno.

L'impianto sarà suddiviso in 5 sottocampi o lotti; all'interno delle aree interessate dal generatore fotovoltaico saranno presenti n. **5 cabine** di conversione e trasformazione MT/BT, n. **4 cabine** di raccolta, ospitanti i quadri di Media Tensione, n. 7 container adibiti ad uso magazzino (cabine di stoccaggio) e n.1 cabina di controllo contenente locali adibiti ad uso ufficio e le apparecchiature di monitoraggio e gestione dell'impianto fotovoltaico.

L'impianto agrivoltaico sarà connesso alla stazione di utenza ubicata a circa 490 m di distanza dall'ultimo sottocampo. La linea di connessione tra l'impianto agrivoltaico ed il punto di connessione sarà realizzata in cavidotto interrato; nella fattispecie, il cavidotto MT interrato su viabilità esistente e interpoderale ha una lunghezza complessiva di circa 2,5 km mentre il cavidotto AT che collega la Stazione di Utenza 150/0 kV all'esistente RTN 380/150 kV di Erchie ha una lunghezza di 142,5 m.

L'impianto agrivoltaico è ubicato in agro del Comune di Erchie (BR) in località Masseria Argentoni, in posizione Sud-Est del territorio comunale ad una distanza di circa 2,2 km dal nucleo urbano; inoltre, l'area d'impianto dista dai centri abitati di Manduria (TA) a circa 9,3 km, di San Pancrazio Salentino (BR) a circa 6,3 Km e di Avetrana (TA) a circa 6,5 km. L'area si sviluppa sia a Nord che a Sud della strada SS 7ter che collega i Comuni di Manduria (TA) e San Pancrazio Salentino (BR); la strada SS 7ter così come anche il tronco ferroviario San Pancrazio Salentino – Manduria attraversano l'area di impianto, quest'ultima raggiungibile anche dalla strada SP64 a Nord-Ovest (che diventa poi SP143 a Sud-Ovest) e la SP144 a Sud-Est.

Tra le **misure di mitigazione**, saranno utilizzate piante tipiche della tradizione agricola del luogo; in particolare, è previsto l'inserimento di due tipologie di oliveto di cui uno interno all'area n. 3 dell'impianto nell'interfilare dei tracker e uno esterno. Nell'interfilare dei tracker sarà innestata solo una fila di alberi, i quali saranno piantati ogni 6 m e si avrà



una distanza tra le file di 10 m a causa dell'ingombro dei tracker, mentre all'esterno sarà quello tradizionale 7 x 6 m. È prevista inoltre nelle aree interstiziali la coltivazione di frumento (grano duro) in rotazione quadriennale con tre specie differenti di cui almeno una leguminosa da granella o da sovescio; all'interno della recinzione dell'area 1 e 6 di impianto, si è optato per la coltivazione di un ortaggio, quale la cicoria di Oria, sia sotto che all'esterno dei pannelli fotovoltaici. Inoltre, per mitigarne l'impatto visivo, si prevede la piantumazione di essenze di macchia mediterranea lungo la recinzione delle aree adibite alla produzione di energia rinnovabile e su dei piccoli appezzamenti ai margini di alcuni lotti di progetto (Lotto n. 1, 2 e 4) mentre la restante parte del lotto 6, non utilizzata per l'impianto fotovoltaico, potrà essere utilizzata per il pascolo (cfr. I05CQ85_DocumentazioneSpecialistica_42 Planimetria Soluzione Agronomica). L'area dell'impianto agrovoltaico sarà dotata di illuminazione, impianto antintrusione e videosorveglianza; sarà dotata anche di **recinzione di altezza** massima pari a circa **1.7 m** con pali di sezione 60x60 mm disposti ad interassi regolari di circa 1 m con 4 fissaggi su ogni pannello ed incastrati alla base su un palo tozzo in c.a. trivellato nel terreno fino alla profondità massima di 1 m dal piano campagna e con aperture delle dimensioni di cm 20 x cm 20, poste ogni 5 m di distanza al fine di consentire anche gli spostamenti della piccola fauna, quali volpi lepri conigli.

SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

BENI PAESAGGISTICI

a) Ricognizione beni tutelati ai sensi degli artt. 134 c. 1, lett. a) b) e c) e artt. 136, 142, 143 nell'area di intervento

Ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale, questa Soprintendenza rileva che i lotti interferenti con il progetto:

- non ricadono nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 134 lett. a) e dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- non ricadono nella perimetrazione di aree di cui all'art. 134 lett. b) ed all'art. 142;
- non ricadono nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all'art. 134 lett. c) ed all'art. 143.

Con riferimento all'art. 143, si specifica che in Puglia vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutto il territorio regionale.

Una parte dell'area dell'impianto interferisce con Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) – Area di rispetto delle Componenti – Siti storico culturali, individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e) in Componenti culturali e insediative (Masseria L'Argentone – Sant'Angelo); inoltre la stessa parte, interferente con ciò che è stato appena menzionato, lambisce "Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) – Testimonianza della stratificazione insediativa – Siti interessati da beni storico culturali, individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e) in Componenti culturali e insediative (Masseria L'Argentone – Sant'Angelo).

Si evidenzia, inoltre, che a circa 0,1 km a Est e a Nord dell'area di impianto, sussiste un vincolo individuato dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e) in Componenti Botanico Vegetazionali - Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) – Formazioni arbustive in evoluzione naturale e nelle vicinanze dell'area d'impianto la presenza di altri vincoli individuati dal PPTR in Componenti Botanico Vegetazionali – Beni Paesaggistici – Boschi e Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) – Aree di rispetto dei boschi.

A conoscenza della Scrivente, non vi sono ulteriori interferenze dirette tra l'intervento e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 dello stesso decreto, fatta salva la relativa verifica da effettuare da parte dell'Ente competente.

Pertanto, per quanto di competenza, si rileva che il progetto in esame non necessita dell'acquisizione della autorizzazione paesaggistica.

b) Indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Come riportato nel paragrafo precedente, in Puglia vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), uno strumento che prevede diversi livelli di tutela, nel quale sono separati gli aspetti di carattere conformativo (quali le Prescrizioni e le Misure di salvaguardia o le Discipline d'uso), da quelle di più ampio respiro volte ad indirizzare le trasformazioni territoriali in coerenza con gli obiettivi del piano stesso (quali in particolare gli Indirizzi e le Direttive e le Normative d'uso, nonché l'insieme delle Linee Guida regionali). Il PPTR pertanto, cogente nell'insieme di tutte le parti che lo compongono, costituisce lo strumento mediante il quale si dà attuazione alle misure di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Nel quadro di riferimento del PPTR, l'area vasta interessata dall'intervento ricade negli Ambiti Territoriali de "La campagna brindisina" (allegato 5.9 al PPTR) Figura Territoriale "Campagna irrigua della piana brindisina". La suddetta Figura è caratterizzata dalla presenza di un paesaggio rurale connotato dalla diffusa presenza di reticoli di canali, spesso ramificati, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata sia dal punto di vista morfologico

che colturale. Tuttavia nella stessa, la Scheda d'Ambito rileva la presenza di elementi detrattori, tra i quali si segnalano le diverse forme di occupazione e trasformazione antropica dei corsi d'acqua.

Il sito di intervento è ubicato a circa 2,2 km a Sud-Est rispetto al nucleo urbano del Comune di Erchie (BR), a circa 9,3 km a Est dal centro abitato di Manduria (TA), a circa 6,3 km a Ovest da quello di San Pancrazio Salentino (BR) e circa 6,5 km a Nord-Est da quello di Avetrana (TA); l'area è raggiungibile tramite la strada SS 7ter che collega i Comuni di Manduria (TA) e San Pancrazio Salentino (BR), la strada SP64 a Nord-Ovest (che diventa poi SP143 a Sud-Ovest) e la SP144 a Sud-Est.

Il sito di intervento è costituito da appezzamenti contigui di seminativi semplici in aree non irrigue (cfr. Carta degli usi dei suoli) serviti da diversi tracciati interpoderali. I lotti che li costituiscono sono inseriti in un ambito territoriale a vocazione prevalentemente agricola caratterizzato dalla presenza di altre attività simili dove prevale una tessitura di lotti di medie dimensioni, organizzati secondo partiture regolari determinate dalle strade poderali (che talvolta, come nel settore orientale verso la costa, si organizzano secondo regolarissime scacchiere di quadrati o rettangoli, spesso alberati con olivi, con alberi da frutto, contenenti seminativi) anche se con allineamenti diversi, separati da linee di discontinuità costituite dalle strade del rango locale e dai corsi d'acqua canalizzati, spesso evidenziati dalla vegetazione ripariale che in alcuni casi si fa arborea e dà origine a formazioni lineari di un certo spessore e di grande importanza naturalistica.

L'area in cui ricade il sito d'intervento è identificata come la porzione di territorio delimitata da: a Nord-Ovest la strada SP64 (che diventa poi SP143 a Sud-Ovest), a Sud-Est la SP144 ed è attraversata dalla strada SS 7ter che collega i Comuni di Manduria (TA) e San Pancrazio Salentino (BR).

I lotti in cui ricade l'area d'impianto, su diversi lati, sono circondati da altri lotti agricoli, liberi o alberati, sono attraversati dalla strada statale SS 7ter e confinano anche con impianti fotovoltaici circostanti; quello in esercizio più prossimo all'area d'intervento è collocato a pochi metri. Altri impianti sono collocati nei dintorni del sito, di cui alcuni di dimensioni consistenti, diffusi soprattutto a Sud e a Sud-Est e altri impianti di maggiori dimensioni diffusi a Nord-Ovest del sito di intervento. Quanto affermato è valutato al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e dei numerosi impianti in fase di istruttoria.

I lotti descritti ricadono all'interno di una vasta porzione territoriale dell'agro brindisino, ubicata nel comprensorio territoriale sito tra gli abitati di Erchie a Nord-Est, gli abitati di Manduria a Ovest, gli abitati di San Pancrazio Salentino a Est e gli abitati di Avetrana a Sud-Ovest. La suddetta area, che ricade nell'ambito paesaggistico della "Campagna brindisina", è caratterizzata da un paesaggio rurale con diffusa presenza di reticoli di canali, spesso ramificati, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata sia dal punto di vista morfologico che colturale.

Il contesto paesaggistico di riferimento, il bassopiano irriguo della Piana brindisina, è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadrati da tracciati viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpoderale di cui alcuni in terra battuta, con presenza di canali e diversi reticoli idrografici e con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo/ortivo, da presenza sporadica di arborato/frutteto ed in minore misura anche da vigneti (come attestato dalla Carta sull'uso del suolo), tutti elementi che qualificano il territorio, rendendolo riconoscibile e identitario. L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista colturale, ma anche delle ampie visuali aperte che si aprono sullo stesso.

Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali si sono sviluppati i mosaici colturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi.

Nell'ambito paesaggistico descritto, elementi detrattori del paesaggio sono costituiti dall'occupazione antropica dei corsi d'acqua e delle aree contermini, che riduce la naturalità delle aree fluviali e contribuisce alla frammentazione degli ecosistemi, ma anche la notevole diffusione di impianti di produzione di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica; l'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU). (da Ambito 9, "La Campagna Brindisina" del PPTR).

c) Indicazione della presenza di beni tutelati anche nell'area vasta del SIA

Si rileva che una parte dei lotti interessati dall'impianto fotovoltaico interferisce con Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) – Area di rispetto delle Componenti – Siti storico culturali, individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e) in Componenti culturali e insediative (Masseria L'Argentone – Sant'Angelo); si rileva inoltre la presenza, a circa 0,1 km a Est e a Nord del sito di intervento, di un'area individuata dal PPTR come Formazioni arbustive in evoluzione naturale in Componenti Botanico Vegetazionali - Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) nonché a circa 0,7 km a Est e a Ovest e a circa 1,1 km a Sud del sito di aree boschive individuate nel PPTR come Boschi in Componenti Botanico Vegetazionali –

Beni Paesaggistici e Aree di rispetto dei boschi in Componenti Botanico Vegetazionali – Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP).

La porzione di territorio che include i lotti di intervento, inoltre, è disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi. Nell'area vasta del SIA si rilevano diversi beni individuati dal PPTR come UCP nella Struttura Antropica e storico-culturale come Testimonianza della stratificazione insediativa, con le relative aree di rispetto anch'esse perimetrate, tra le quali si citano:

- "Masseria Lo Sole" a circa 800 m dal perimetro di impianto;
- "Masseria La Cicerella" a circa 1100 m dal perimetro di impianto;
- "Masseria Frassanito" a circa 2100 m dal perimetro di impianto;
- "Masseria Mosca" a circa 3100 m dal perimetro di impianto;
- "Masseria Gian Angelo" a circa 3400 m dal perimetro di impianto;
- "Masseria Ruggianello" a circa 3700 m dal perimetro di impianto;
- "Masseria Monte La Conca" a circa 3900 m dal perimetro di impianto;
- "Masseria Centonze" a circa 4000 m dal perimetro di impianto.

A circa 4,3 km a O dall'impianto è inoltre ubicato, nel territorio di Erchie, un tratto del Regio Tratturo Martinese.

d) Norme d'uso/di attuazione gravanti sull'area

Non sono state rilevate interferenze dirette tra il progetto e le NTA del PPTR, fatto salvo quanto già richiamato nel precedente paragrafo 1.1.a relativamente ad una parte dell'impianto interferisce con Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) – Area di rispetto delle Componenti – Siti storico culturali, individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e) in Componenti culturali e insediative (Masseria L'Argentone – Sant'Angelo).

e) Segnalazione di eventuali nuove dichiarazioni di interesse pubblico regionali o ministeriali in itinere tutelati ai sensi dell'art. 146 c. 1

Non sono segnalate nuove dichiarazioni di interesse pubblico né altri procedimenti di tutela in itinere nelle aree oggetto di intervento.

BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI

a) Ricognizione nell'area o nelle sue immediate vicinanze delle dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice

BENI ARCHITETTONICI

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della Parte II del Codice.

BENI ARCHEOLOGICI

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della Parte II del Codice. Nell'area vasta del SIA si segnalano i seguenti provvedimenti di tutela archeologica:

- **D.M. 07/07/1993** ai sensi della L.1089/1939: necropoli di età medievale in località Masseria Pezza, nel territorio comunale di San Pancrazio Salentino;
- **D.M. 13/07/2011**, asse viario di età messapica in località Masseria Canali, nel territorio comunale di Torre Santa Susanna;
- **D.M. 22/12/1983** ai sensi della L. 1089/1939: Regio Tratturo Martinese (che attraversa diversi comuni del brindisino, fino a lambire il territorio comunale di Erchie al confine con Avetrana) il cui tratto maggiormente prossimo all'intervento in progetto è ubicato a circa 4,3 km a O dall'impianto.

ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI E POTENZIALI E LORO VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO PROPOSTO

2.1 BENI PAESAGGISTICI

Le valutazioni di questa Soprintendenza in merito agli aspetti paesaggistici sono resi, per quanto di competenza, relativamente agli aspetti legati alla tutela del paesaggio, come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ed alla luce dei seguenti disposti normativi:

- art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- PPTR della Regione Puglia;



- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Si fa presente che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA **ovunque siano essi localizzati**, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con **le previsioni e gli obiettivi tutti** del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2).

In premessa si evidenzia che la valutazione degli impatti deve considerare il progetto nel suo complesso, che, si ribadisce, prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico costituito da n. **43.036 moduli fotovoltaici** con struttura di montaggio solare, infissa nel terreno con tecnologia battipalo, costituita da tracker a inseguimento monoassiali, secondo il quale i moduli fotovoltaici sono poggiati su un asse rotante che implica una **altezza massima** dei moduli al suolo di circa **4,7 m** e minima di 50 cm, oltre alle relative opere accessorie e di connessione, ed alle opere di mitigazione e compensazione, che a loro volta prevedono: la coltivazione di frumento (grano duro) in rotazione quadriennale con tre specie differenti di cui almeno una leguminosa da granella o da sovescio, la coltivazione di un ortaggio, quale la cicoria di Oria, sia sotto che all'esterno dei pannelli fotovoltaici, la coltivazione di due tipologie di oliveto di cui uno interno all'area n. 3 dell'impianto nell'interfilare dei tracker e uno esterno e la piantumazione di essenze di macchia mediterranea lungo la recinzione delle aree adibite alla produzione di energia rinnovabile.

All'interno dell'estensione complessiva dei lotti di intervento, la superficie interessata dall'impianto per la produzione di energia rinnovabile, e quindi dall'installazione di elementi artificiali su suolo agricolo, deve ritenersi notevolmente superiore alla metà dello stesso, non potendosi limitare l'occupazione prodotta dai pannelli alla sola infissione dei pali al suolo, ma dovendosi considerare anche la proiezione planimetrica degli stessi, che contribuisce in maniera inequivocabile alla determinazione degli impatti.

Analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'ambito, individuati con particolare riferimento alle Componenti dei paesaggi rurali, si rappresenta quanto segue.

- Per l'attuazione dell'obiettivo 4, "Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici" è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo: "Riqualificare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi artificiali estranei alle attività agricole".

Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici che raggiungono un'altezza massima di ben oltre 4 metri, come quelli previsti dal progetto in esame, se pure intervallati da aree adibite a coltura di cicoria di Oria, di oliveto e di frumento (grano duro), contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione.

- In relazione a tale obiettivo, inoltre, sono definite le seguenti direttive: "gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, **nonché i soggetti privati** nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- incentivano le produzioni agricole di qualità, in particolare di viticoltura, con ricorso a tecniche di produzione agricola a basso impatto, biologica ed integrata;
- prevedono misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive, con particolare riferimento alle coperture in plastica dei vigneti e alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.

- Inoltre in relazione all'obiettivo 4.1, Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici, sono definite le seguenti direttive: "gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, **nonché i soggetti privati** nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- incentivano le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti;
- limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati ad attività agricole.

L'impianto agrovoltaiico in esame, che occupa una superficie lorda di circa **72,86 ha**, dei quali **39,31 ha** sono utilizzati per l'area d'impianto, è costituito da una parte fotovoltaica al suolo, comprensiva di tutti gli elementi accessori connessi, e da un piano colturale che prevede l'inserimento, tra le strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici, della coltura della cicoria di Oria, di oliveto e di frumento (grano duro). La parte fotovoltaica dell'impianto prevede, come per ogni tradizionale impianto fotovoltaico, l'introduzione di elementi artificiali non destinati all'attività agricole (le stringhe portamoduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni aeree, le recinzioni industriali e tutte le altre opere accessorie) su suolo agricolo la cui superficie deve ritenersi notevolmente superiore alla metà dello stesso, non potendosi limitare l'occupazione prodotta dai pannelli alla sola infissione dei pali al suolo, ma dovendosi considerare anche la proiezione planimetrica degli stessi, che contribuisce in maniera lampante alla determinazione degli impatti.

In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati.

In ragione del contesto paesaggistico ed alla luce dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto agrovoltaiico di progetto comporterebbe un'ulteriore e consistente modificazione del sistema agricolo identitario sopra descritto, già alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 3 km (cfr. Fig. 2 - in SIC_29_Relazioni impatti cumulativi pag. 12) e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di alterazione del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione dovuti all'esteso inserimento di migliaia di elementi artificiali nel suolo, di tipo edile ed industriale, e di notevole estensione planaltimetrica, che costituiscono la parte dell'impianto destinata alla produzione di energia elettrica (parte fotovoltaica).

La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza. La collocazione dei previsti moduli fotovoltaici e di tutti gli ulteriori elementi di impianto connessi agli stessi comporterebbe un significativo utilizzo del suolo a scopi non agricoli, in quanto la progettazione implica la trasformazione e l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie complessiva destinata ad usi agricoli di dimensioni di gran lunga maggiori rispetto a quelle degli impianti fotovoltaici già presenti sul territorio, mediante l'inserimento di elementi estensivi la cui altezza supera quella di un edificio ad un piano.

Inoltre tutti gli elementi costituenti la parte fotovoltaica dell'impianto, di gran lunga sovrachianti rispetto ai moduli porta filari, a causa dell'altezza e dell'ingombro in proiezione dei moduli, sommandosi agli impianti fotovoltaici già esistenti e a quelli già autorizzati e/o in fase di istruttoria anche da parte dello stesso proponente, rischiano di aumentare in maniera esponenziale la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione e di occlusione totale delle visuali panoramiche.

L'inserimento del previsto impianto, costituito da un piano colturale innestato in una estesa ed impattante parte fotovoltaica, di dimensioni di gran lunga maggiori rispetto a quelle degli impianti già in esercizio nel contesto territoriale, implicherebbe allo sminuirsi dei valori paesaggistici che hanno connotato i caratteri culturali nel corso dei secoli di un territorio e a consolidare le visuali paesaggistiche del contesto territoriale in cui lo stesso è inserito.

Infatti la parte fotovoltaica dell'impianto, di una durata temporale ultradecennale, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto la dismissione dei singoli componenti sia stata progettata nel dettaglio, è in realtà destinata a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alterare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi (cfr. I05CQ85_DocumentazioneSpecialistica_19 Piano di dismissione con relativi costi).

Relativamente alla visibilità dell'impianto, l'elaborato denominato I05CQ85_StudioFattibitaAmbientale_02_25_Carta dell'intervisibilità analizza la visibilità dell'impianto dalle strade circostanti (strada provinciale SP64 e strada statale SS 7ter) e dalle masserie (Masseria Lo Sole, Masseria La Cicerella, Masseria Frassanito, etc.) dai quali gli impianti risulterebbero, nella maggior parte dei siti individuati, non visibili solo in ragione delle misure di mitigazione proposte; si ritiene tuttavia che le opere di recinzione, anche in ragione della notevole estensione lineare, contribuiscano a frammentare e ad interrompere le visuali aperte verso la campagna che costituiscono un tratto tipico dell'ambito paesaggistico di riferimento.

*In proposito si rileva che la considerevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, pari a **4,7 metri**, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti.*

Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra impianto (compreso di opere complementari, accessorie e di connessione) e Masserie contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto. Le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile la parte fotovoltaica dell'impianto, anche in ragione della notevole estensione lineare delle recinzioni, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto.

Tale circostanza appare ancor più grave alla luce della dinamicità del punto di vista dell'osservatore che percorre la Strada a valenza paesaggistica denominata SS 7ter, rispetto alla quale l'impianto si colloca sui due lati, nonché il tronco ferroviario San Pancrazio Salentino – Manduria, consentendo di abbracciare nel tempo di percorrenza l'area di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento comportando notevoli impatti visivi.

Si ritiene altresì che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una imponente frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. In particolare le recinzioni proposte come mitigazioni, pur rendendo a tratti non visibile

l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali aperte che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto.

Pertanto si ritiene che la presenza documentata di un consistente numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, anche nelle vicinanze del sito di intervento, i cui dati dimensionale sono noti, contribuisca a generale un impatto globale che, sommato a quello della parte fotovoltaica dell'impianto di progetto e a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio. Particolare importanza assume il fatto che gli impatti globali descritti risultano notevolmente evidenti se valutati dalla vista aerea, ritenuta una visuale paesaggistica di elevato rilievo, in quanto strumento di lavoro tecnico, in quanto accessibile a tutti e in quanto consente di cogliere la totalità e la consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e del contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti. Il punto di vista in esame consentirebbe pertanto di cogliere tutta la straordinaria estensione planimetrica dell'impianto di progetto, e di tutte le sue estese e numerosissime componenti artificiali.

Relativamente alle opere di compensazione proposte inoltre, per quanto numerose ed articolate, si ritiene che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre la piantumazione di essenze di macchia mediterranea proposte come mitigazione delle reti perimetrali lungo la recinzione delle aree adibite alla produzione di energia rinnovabile, per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, in ragione della sua innaturale estensione e linearità, costituisce elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio, in quanto elemento di frammentazione ed ostruzione delle visuali paesaggistiche aperte ormai consolidate.


L'introduzione delle colture previste nel progetto agricolo al di sotto dei pannelli e nelle aree interstiziali non muta il notevolissimo impatto percettivo degli stessi e di tutti gli elementi artificiali necessari ai fini dell'installazione e dell'esercizio dell'impianto di progetto.

Ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai cabinati, sia per il numero, il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (fondazioni e strutture in c.a., recinzioni di tipo industriale), oltre che dal cavidotto MT interrato su parte della viabilità esistente che taglia in maniera indifferenziata la matrice colturale per un tratto notevolmente esteso, pari a circa 2,5 km.


L'impianto agrivoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali. Pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare permanentemente la struttura consolidata del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.

Nell'area vasta riportata nel S.I.A. si rileva la presenza di altri impianti fotovoltaici di notevoli dimensioni, che hanno comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola.

Quanto affermato è supportato, oltre che dall'Anagrafica FER, anche dalle mappe sotto riportate elaborate dalla SABAP BR-LE ed in continuo aggiornamento, nelle quali sono graficizzati gli impianti – eolici e fotovoltaici – realizzati (in giallo), autorizzati (in verde) e in corso di istruttoria (in rosso). I suddetti impianti sono considerati anch'essi detrattori in quanto hanno già comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola.



Elaborazione della SABAP BR-LE. L'impianto di progetto ID 9471 è riportato in blu.



Elaborazione della SABAP BR-LE. L'impianto di progetto ID 9471 è riportato in blu a scala più ravvicinata.

In particolare, nelle immediate vicinanze dai campi di progetto risulta la presenza di altri procedimenti in atto o conclusi per la realizzazione di campi fotovoltaici e in particolare in prossimità, in direzione Sud, si rileva la presenza del procedimento in atto **"ID_VIP_8324 Marseglia Amaranto"** con potenza di 78,72 MW e un'estensione di circa **109,67 ha**. A Sud-Ovest rispetto ai campi di progetto risulta la presenza di diversi procedimenti in atto e in particolare:

- a una distanza di circa 1,4 km **"TRINA SOLAR GEA (Settore D)"** con potenza di 66,584 MWp e un'estensione di circa **129,96 ha**;
- a una distanza di circa 2,5 Km **"ID 7794_ASELLUS SRL"** con potenza di 19,97 MW e un'estensione di circa **31 ha**;
- a circa 3 Km **"CV - ID VIA 655"** con un'estensione di circa **80,28 ha**;
- a una distanza di circa 3,6 Km **"ID 7493 MYSUN SRL"** con potenza di 27,32 MW e un'estensione di circa **43 ha**;
- a una distanza di circa 5,5 km **"CV-ID VIA 532"** con potenza di 84,49 MWp e un'estensione di circa **180,34 ha**;
- a una distanza di circa 5,7 km **"ID VIA 477"** con potenza di 6,6 MWp e un'estensione di circa **15,3 ha**.

A Nord-Est rispetto ai campi di progetto risulta la presenza di altri procedimenti in atto e in particolare:

- a circa 2,9 km **"My Sun Erchie 24"** con potenza di 15,06 MWp e un'estensione di circa 36 ha.
- a circa 3,7 km **"ID 7557_SPARPAGLIATA"** con potenza di 30 MW e un'estensione di circa 60 ha;
- a circa 3,7 km **"ID 8324-MARSEGLIA"** con potenza di 78,72 MW e un'estensione di circa 109,67 ha.



Le aree interessate dai procedimenti sopracitati più il procedimento in oggetto interesserebbero complessivamente circa 685,55 ha.

Inoltre nella stessa area sono mappati in giallo impianti fotovoltaici già realizzati per un'estensione pari a circa **18 ha**. Inoltre nel raggio di 5 km il dato riportato negli elaborati relativi agli impatti cumulativi aumenta esponenzialmente, data la presenza diffusa, soprattutto a est dei lotti di progetto, di campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione. A questi sono da aggiungere i **numerosi impianti eolici in sovrapposizione** il cui iter di autorizzazione è ancora in essere.

Si evidenzia inoltre che non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo verde, in contrasto, per errata scelta localizzativa, con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono "sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)". Si evidenzia infine che il progetto in esame è in contrasto con le Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna brindisina, che prevede l'adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.

In proposito, quanto riportato nella Scheda d'ambito del vigente PPTR a proposito delle criticità dell'area vasta in cui sarà inserito l'impianto: "La forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi. [...]. L'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU)."

2.2 BENI ARCHEOLOGICI

Come già evidenziato nella disamina puntuale della situazione vincolistica, l'area individuata per la realizzazione dell'opera non è direttamente interessata dalla presenza di beni tutelati ai sensi degli artt. 10, 12, 13, e 45 del D.Lgs 42/2004 o da procedimenti di vincolo in itinere, né da Beni Paesaggistici o Ulteriori Contesti Paesaggistici di interesse archeologico censiti nel PPTR vigente. L'intervento si colloca, tuttavia, in un comprensorio territoriale caratterizzato da una intensa e diffusa frequentazione, le cui dinamiche interessano un ampio arco cronologico compreso tra le fasi recenti della Preistoria e il Medioevo. Più nel dettaglio, in relazione alle attestazioni preistoriche e protostoriche, si segnalano, nel territorio di Erchie, a circa a 820 m NO dall'ultimo tratto del cavidotto e a 900 m a O dall'impianto, il sito riferibile al Neolitico antico e medio di Masseria Lo Sole; a ca. 650 m NO dall'ultimo tratto del cavidotto e a 1,3 Km a O dall'impianto, nei pressi di Masseria La Cicerella è noto il rinvenimento di tre asce neolitiche in pietra levigata e nella stessa area, in posizione elevata sono stati identificati i resti di una struttura muraria di fortificazione attribuita all'età del Bronzo; a 560 m SO dall'ultimo tratto del cavidotto e a 1,2 Km SO dall'impianto è segnalata la Specchia Crocchie, oggi scomparsa, mentre a ca. 2,5 Km a N dall'impianto è segnalata la Specchia in Contrada Specchiulla. A 4,5 Km N dall'impianto è, infine, l'insediamento di età preistorica di Villa Cacuti (Torre Santa Susanna). Per l'età messapica occorre segnalare un asse viario interpretato come parte del tracciato che collegava i centri messapici di Oria e Li Castelli (San Pancrazio) di cui rimane traccia nei solchi carrai scavati nella roccia per una lunghezza di 510 m e larghezza di 55 m, paralleli alla strada provinciale S.P. 68 Torre Santa Susanna - San Pancrazio Salentino, in località "Masseria Canali", area sottoposta a vincolo archeologico (D.M. 13/07/2011). Con la romanizzazione è attestato un incremento dell'occupazione del territorio, strettamente legato allo sfruttamento agricolo: nell'area oggetto d'esame sorgono, infatti, villae rusticae e insediamenti rurali in stretta connessione con la presenza di assi viari che consentono il collegamento tra l'entroterra e la costa, primo fra tutti la Via Appia. Tra i principali percorsi è anche la cosiddetta Via Sallentina, un asse viario romano attualmente coincidente con un tratto della SP 144 e forse attivo già in epoca messapica, che garantiva il collegamento tra gli insediamenti egemoni distribuiti sul territorio (es. Manduria, Oria, Nardò). Il probabile tracciato della Via Sallentina è ubicato a circa 600 m a S dal cavidotto di connessione e a ca. 750 m a S dall'impianto. Quanto agli insediamenti di età romana, si possono menzionare, a titolo esemplificativo, nel territorio di Torre Santa Susanna, le villae rusticae di Masseria Tirignola Nuova, di località S. Antonio e di località Masseria Arciprete frequentate dal II al IV sec. d.C., la prima ubicata a ca 3,5 km a NE dall'impianto, la seconda a circa 4,6 Km a NE dall'impianto, l'ultima a 4,6 Km NO dall'impianto. A 1,4 Km a N dall'impianto è la necropoli di età romana in loc. Masseria Terme di Filippo mentre di incerta attribuzione cronologica è la necropoli individuata in prossimità di Masseria Tre Torri e localizzata a circa 1,1 Km a E dall'impianto. In contrada Torre Vecchia, a 4 Km a E dall'impianto, all'interno dell'omonimo complesso masserizio, è ubicata la cripta di S. Angelo, consacrata al culto cristiano in età altomedievale



e probabilmente ricavata da una precedente tomba a camera. La presenza di altri insediamenti rupestri è indirettamente documentata da alcune necropoli altomedioevali come quella di Masseria Pezza, sottoposta a vincolo archeologico con D.M. del 07/07/1993 e ubicata a ca 850 m a E del cavidotto di connessione e a 2 km a S dell'impianto, costituita da trenta tombe scavate nel banco di roccia, già violate e in parte distrutte da una cava. Sebbene il tratto più vicino al sito di intervento sia ubicato a una distanza ragguardevole, circa 4,3 km a O dall'impianto, è inoltre da segnalare il Regio Tratturo martinese (che attraversa diversi comuni del brindisino, fino a lambire il territorio comunale di Erchie al confine con Avetrana), sottoposto a vincolo (D.M. del 22/12/1983) quale espressione di vestigia e tracce di remote civiltà passate e censito nel PPTR vigente nell'ambito degli Ulteriori Contesti Paesaggistici riguardanti le componenti culturali e insediative.

Tenuto conto delle evidenze sopra descritte, che restituiscono il quadro di un popolamento antico diffuso con una elevata densità di siti ascrivibili a diverse epoche a partire dalla preistoria recente e fino all'età medievale, per quanto attiene alla valutazione degli impatti diretti legati alla realizzazione dell'impianto e delle opere di connessione, la documentazione relativa alla fase prodromica della Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico trasmessa dal Proponente a questo Ufficio con Nota del 26/01/2023 e acquisita agli atti con Prot. n. 2169-A del 03/02/2023 e che riporta gli esiti dell'analisi bibliografica, della fotointerpretazione e della ricognizione di superficie, condotta in condizioni di visibilità da scarsa a buona, individua un grado di **rischio BASSO** sulle aree di progetto per le seguenti ragioni: "Le indagini dirette non hanno evidenziato, per tutte le altre aree perlustrate, record di superficie o anomalie indicative di un utilizzo del territorio differente rispetto a quanto attualmente percepibile. Per esse pertanto si può esprimere una valutazione di rischio archeologico bassa, in quanto: aree a basso potenziale archeologico interessate dalla realizzazione dei lavori".

Nella nota della scrivente Soprintendenza prot. n. 4079-P dell'8/3/2023 si sottolinea tuttavia come, a dispetto del grado di potenziale e di rischio individuato sull'intera opera, le UT 3 (area di frammenti fittili di forma approssimativamente oblunga e dell'estensione di circa m 150 x 50, localizzata nell'area 3) e la UT 1 (struttura lineare orientata in senso ENE/WSW, larga circa m 5,50-6 e conservata per una lunghezza visibile di circa m 150, interpretabile come un tratto di viabilità rurale, individuata nell'area 5; si vedano "Relazione Archeologica", Elaborati grafici "Carta del potenziale archeologico" e "Carta del rischio archeologico") presentano un grado di potenziale e di rischio **MEDIO** poiché, come si legge nella "Relazione archeologica" nel primo caso "considerato che il comparto territoriale circostante l'area 1 è interessato dalla presenza di siti databili ad età preistorica e protostorica è possibile che la UT sia il record di superficie di una frequentazione non stanziale sul territorio, databile ad età genericamente protostorica, magari relativa a forme di occupazione temporanea dell'area, connesse a pratiche agricole e/o pastorali" mentre per quanto attiene alla UT 1 "non si può escludere che essa rappresenti il relitto di età postmedievale di un asse stradale più antico". Tanto premesso, **con la suddetta nota prot. n. 4079-P dell'8/3/2023**, nell'ambito della Verifica preventiva dell'interesse archeologico attivata dal Proponente, la scrivente Soprintendenza **ha comunicato che l'opera è sottoposta alla procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico** di cui all'art. 28 c. 4 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e all'art. 25 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (ora art. 41 c. 4 e All. I 8 del D.Lgs. 36/2023).

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Infine la Scrivente rappresenta che ai sensi dell'art. 20, c. 8 del Decreto Legislativo 199 del 08.11.2021 e ss.mm.ii. sono considerate aree idonee, tra le altre, con riferimento alla lett. c-quater "fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo".

Inoltre "Ai soli fini della presente lettera, **la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici**. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii".

Pertanto, **si evidenzia che le aree interessate dall'intervento in oggetto rientrano nelle "AREE IDONEE" per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili così come meglio specificato del sopracitato Decreto in quanto le opere non ricadrebbero nella fascia di rispetto di beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda e/o dell'articolo 136 del D. Lgs. 42 del 22.01.2004**.

A conclusione della presente istruttoria questa Soprintendenza, sulla base dei dati e delle valutazioni sopra esposte e attese le criticità individuate in narrativa, ritiene che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata e, pertanto, **esprime parere NON favorevole alla sua realizzazione**.

In merito agli aspetti di tutela archeologica relativamente al contesto di riferimento si evidenzia che, sulla base di quanto rilevato in dettaglio nella relazione istruttoria, **il progetto presenta accertate interferenze con il patrimonio archeologico noto e presunto**. Tuttavia, stante l'incompatibilità delle opere di progetto con la tutela paesaggistica, come sopra rappresentato, **si sospende ogni ulteriore valutazione in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) di cui all'art. 41, c. 4 e all'All. I.8, art. 1, cc. 4-9 del D.Lgs. n. 36/2023, cui l'opera è stata sottoposta da questo Ufficio con nota prot. n. 4079-P dell'8/3/2023. Considerato, inoltre, che con la predetta nota la Scrivente aveva richiesto la trasmissione di una proposta di indagini preventive da predisporre sulla base della carta del rischio archeologico e delle indicazioni impartite da questo Ufficio, si segnala che, in caso di procedura con esito positivo, il procedimento di Verifica preventiva dovrà essere riattivato con la trasmissione a questa Soprintendenza del Piano Operativo delle indagini.»**

CONSIDERATO che il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR, con nota prot. n. 27744 del 28/11/2023, dopo aver esaminato la documentazione progettuale inerente il Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico e ricevuto il suddetto parere della competente Soprintendenza ABAP, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:


«(...) **CONSIDERATO** che il progetto si inserisce all'interno di un più ampio comparto territoriale caratterizzato da numerose attestazioni archeologiche, come dettagliato dalla stessa Soprintendenza, ed in particolare percorsi postmedievali che ricalcano probabilmente una viabilità precedente e presenze archeologiche vicine alle aree d'impianto, ravvisando quindi impatti potenzialmente critici degli interventi in oggetto sul patrimonio archeologico conservato in subsidenza; **RITENUTO**, pertanto, l'intervento assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio;

Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10, come meglio precisato nel presente parere».

CONSIDERATO che il Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR, dopo aver esaminato la documentazione pubblicata sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e visto il suddetto parere espresso dalla Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce del 06/09/2023, con nota prot. n. 28331 del 04/12/2023, ha comunicato di non ravvisare aspetti di specifica competenza in quanto nell'area interessata dalle opere in progetto, e nelle immediate vicinanze non insistono beni architettonici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento dalla Società PEONIA SOL S.r.l.

CONSIDERATA e RICHIAMATA la descrizione del progetto in esame indicata nel parere della competente Soprintendenza ABAP del 06/09/2023. Si riporta di seguito una rappresentazione cartografica dell'intervento proposto:






















Inquadramento generale dell'intervento su IGM (estratto da elaborato n. I05CQ85_ElaboratoGrafico_0_04)

RICHIAMATO quanto riferito dalla competente Soprintendenza ABAP con il suddetto parere riguardo all'impianto agrovoltaiico in esame, *che occupa una superficie lorda di circa 72,86 ha, dei quali 39,31 ha sono utilizzati per l'area d'impianto, è costituito da una parte fotovoltaica al suolo, comprensiva di tutti gli elementi accessori connessi, e da un piano colturale che prevede l'inserimento, tra le strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici, della coltura della cicoria di Oria, di oliveto e di frumento (grano duro). La parte fotovoltaica dell'impianto prevede, come per ogni tradizionale impianto fotovoltaico, l'introduzione di elementi artificiali non destinati all'attività agricole (le stringhe portamoduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni aeree, le recinzioni industriali e tutte le altre opere accessorie) su suolo agricolo la cui superficie deve ritenersi notevolmente superiore alla metà dello stesso, non potendosi limitare l'occupazione prodotta dai pannelli alla sola infissione dei pali al suolo, ma dovendosi considerare anche la proiezione planimetrica degli stessi, che contribuisce in maniera lampante alla determinazione degli impatti.*

PRESO ATTO che la Società nella Relazione PedoAgronomica conclude l'analisi affermando che "sulla base di quanto esposto nel presente studio si osserva che il progetto agrovoltaiico non comprometterebbe la produzione agricola del territorio in quanto le superfici sottratte all'agricoltura, saranno nel complesso esigue (circa 3,9 ha) e reversibili, evidentemente considerando unicamente le superfici occupate dalle strutture e dai manufatti artificiali proposti con il progetto.


CONSIDERATO che all'interno dell'area di intervento si prevede la coltivazione di colture erbacee, quali cereali e ortaggi, e colture arboree, l'oliveto. In particolare, il progetto prevede: due tipologie di oliveto (uno interno all'Area 3 dell'impianto e uno esterno alle Aree 1 e 2); frumento (grano duro) per la maggior parte della superficie agrovoltaiica; coltivazione della cicoria "di Oria" (all'interno delle Aree 1 e 6) e che, al fine di mitigare l'impatto paesaggistico dell'impianto fotovoltaico, si propone la piantumazione di essenze di macchia mediterranea lungo la recinzione delle aree adibite alla produzione di energia rinnovabile, anteposte alla recinzione stessa.

Legenda

	Area di impianto		Superficie totale Agrivoltaiico (Stot)
	Stazione di utenza 150 kV		Recinzione con vegetazione arbustiva
	Storage	Soluzione agricola	
	Stallo AT 150 kW in condivisione		Cereali
	Stazione RTN 380-150 kV esistente		Ortaggi
	Stazioni di utenza altri produttori		Oliveto
	Cavidotto AT 150 kV		Pascolo
	Cavidotto MT 20 kV		Vegetazione arbustiva
	Limiti Comunali		Viabilità d'accesso
	Limiti Provinciali		Area esclusa (Viabilità e alberature esistenti)



(Estratto da Planimetria soluzione agronomica)



(da Relazione pedoagronomica, elaborato n. I05CQ85_RelazionePedoAgronomica)

CONSIDERATO che è l'area d'intervento è localizzata a circa 2,2 Km dal nucleo urbano di Erchie, a circa 9,3 Km dal centro abitato di Manduria (TA), a circa 6,3 Km dal centro abitato di San Pancrazio Salentino, a circa 6,5 Km dal centro abitato di Avetrana (TA) e che *"nell'area di studio, quindi, sono rinvenibili sia i tratti tipici dell'agricoltura tradizione, con estese superfici di oliveti secolari, vigneti oppure seminativi, sia quelli delle coltivazioni intensive con la presenza di alcuni impianti specializzati (vigneti, oliveti) ed aree adibite alla coltivazione di ortaggi. Con particolare riferimento all'area di studio, il paesaggio agrario locale è caratterizzato da masserie, ruderi e muretti a secco, che delimitano gli appezzamenti agricoli ad oliveto, a vigneto oppure a seminativo"*, come descritto dalla Società proponente nella Relazione PedoAgronomica.

CONSIDERATA la descrizione del paesaggio interessato dall'intervento, come riferita dalla competente Soprintendenza ABAP: *"Il contesto paesaggistico di riferimento, il bassopiano irriguo della Piana brindisina, è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadrati da tracciati viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpoderale di cui alcuni in terra battuta, con presenza di canali e diversi reticoli idrografici e con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo/ortivo, da presenza sporadica di arborato/frutteto ed in minore misura anche da vigneti (come attestato dalla Carta sull'uso del suolo), tutti elementi che qualificano il territorio, rendendolo riconoscibile e identitario. L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista colturale, ma anche delle ampie visuali aperte che si aprono sullo stesso. Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali si sono sviluppati i mosaici colturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi.*

CONSIDERATO che tale paesaggio è percepibile dalle strade a valenza paesaggistica che attraversano e costeggiano il progetto in esame (SS 7-ter e SP63) e dal tronco ferroviario San Pancrazio Salentino – Manduria, che *"consentono di abbracciare nel tempo di percorrenza l'area di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento"*, come riferito dalla competente Soprintendenza ABAP. Si riportano di seguito alcune immagini tratte dalla Relazione Paesaggistica, riferite alle aree d'intervento:



Stato ante operam, vista verso l'Area 4 (da Relazione paesaggistica)



Stato ante operam, vista verso l'Area 6-Lotto 5 (da Relazione paesaggistica)



Stato ante operam, vista verso l'Area 1 (a sinistra) e l'Area 2 (a destra) - (da Relazione paesaggistica)



CONSIDERATO che il Proponente nella *Relazione Paesaggistica* afferma “*considerato che l’impianto fotovoltaico ha un’altezza massima di 4,77 m sarebbe visibile solo in prossimità di punti particolari detti punti sommitali. Detta possibilità viene ampiamente mitigata dalle opere di mitigazione dell’impatto visivo quale la realizzazione di siepi arbustive anteposte alle recinzioni di impianto, oltre che alle aree destinate ad uliveto previste*”.

RITENUTO che il rovo comune, “*pianta spinosa, arbustiva, con portamento strisciante e rampicante, di dimensioni tra 50 e 250 cm*”, proposto per la realizzazione delle siepi arbustive anteposte alle recinzioni, così come l’oliveto, per il quale “*si cercherà di mantenere l’altezza della pianta a circa 3 m*” (v. *Piano agronomico*), quali opere di mitigazione, oltre a non costituire una effettiva riduzione dell’impatto paesaggistico determinato dalla realizzazione dei moduli fotovoltaici di progetto, data la loro altezza massima di 4,77m, unitamente alla notevole estensione lineare delle recinzioni, determina una barriera visiva estranea all’attuale contesto caratterizzato, da coltivazioni basse cerealicole e da rare alberature spontanee che non assumono forme lineari come quelle proposte quali mitigazioni, alterando le attuali ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale descritto dalla Soprintendenza ABAP.

CONSIDERATO quanto previsto dal vigente **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)**, approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015, a seguito di Accordo di copianificazione (ai sensi dell’art. 143, co. 2, del D.Lgs. 42/2004) tra la Regione Puglia e l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

CONSIDERATO che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati alla procedura di VIA dalla normativa nazionale e regionale vigente, ovunque siano essi localizzati, l’obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi del PPTR, in quanto definiti dalle stesse norme quali “interventi di rilevante trasformazione territoriale” nonché il rispetto della normativa d’uso di cui alla sezione C2 delle schede d’ambito, anticipata alla fase di VIA ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica dell’intervento con il fattore ambientale “paesaggio”.

RITENUTO necessario, preliminarmente, richiamare la “filosofia” del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all’obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia, contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l’immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.*

CONSIDERATO che gli *elementi patrimoniali di lunga durata* costituiscono l’identità paesaggistica della regione Puglia e rappresentano anche le risorse per il potenziale sviluppo della regione stessa e che queste sono state individuate ed indicate nel PPTR (per ciascuna figura territoriale di ogni Ambito paesaggistico) quali **invarianti strutturali** (identità territoriale di lunga durata), che, sulla base del loro stato di conservazione, indirizzano le regole di trasformazione territoriale per la loro conservazione/valorizzazione, riqualificazione/ricostruzione (**regole statutarie**) in coerenza delle quali è definita la parte strategica del PPTR e quindi gli Obiettivi generali e gli Obiettivi specifici, da perseguire attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni, **rispetto ai quali si misura la coerenza di tutte le trasformazioni territoriali**.

CONSIDERATO che l’area di impianto ricade nell’Ambito paesaggistico n. 9, “*La campagna brindisina*”, nell’omonima figura territoriale e che la competente Soprintendenza ABAP, con il parere sopra riportato, ha analizzato e valutato la compatibilità dell’intervento in esame con gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella Sezione C2 della Scheda d’ambito, individuati con particolare riferimento alle *Componenti dei paesaggi rurali*, concludendo che ... **il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive**, indicati, per tale componente, nella Normativa d’uso.

CONSIDERATO che nella Sezione A2 – Struttura ecosistemico-ambientale della Scheda d’Ambito n. 9 *La Campagna Brindisina* del PPTR viene indicata, nella figura territoriale “*La Campagna brindisina*”, quale **criticità delle trasformazioni in atto** la forte pressione antropica esercitata dall’attività agricola intensiva e il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi. *L’intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della regione Puglia e d’Italia. L’attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l’occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU).*

CONSIDERATO che, con riferimento alla Normativa d’uso contenuta nella Sezione C2 della scheda d’Ambito paesaggistico n. 9 – *La campagna brindisina*, l’impianto proposto non è coerente con l’Obiettivo di qualità volto a “*salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata*” salvaguardando e valorizzando “*le componenti delle figure territoriali dell’ambito descritte nella sezione B.2 della scheda [con riferimento al sistema agro-ambientale della piana Brindisina], in coerenza con le relative Regole di riproducibilità*” attuando la direttiva che impone anche ai privati di impedire “*le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica)* che alterino o compromettano le

componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali” e con l’Obiettivo di qualità paesaggistica volto a “valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo”, salvaguardando, riqualificando e valorizzando “i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative dell’ambito”, attuando la direttiva che impone anche ai privati di valorizzare “le strade panoramiche come risorsa per la fruizione paesaggistica dell’ambito in quanto canali di accesso visuale preferenziali alle figure territoriali e alle bellezze panoramiche”.

RITENUTO utile richiamare il comma 3 dell’art. 37 delle NTA del PPTR: “Essi [gli obiettivi di qualità] indicano, a livello di ambito, le specifiche finalità cui devono tendere i soggetti attuatori, pubblici e **privati**, del PPTR perché siano assicurate la tutela, la valorizzazione e il recupero dei valori paesaggistici riconosciuti all’interno degli ambiti, nonché il minor consumo di suolo”, al fine di evidenziare la necessità del rispetto degli Obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dalla Regione Puglia (e condivisi da questo Ministero) per dare attuazione al proprio piano paesaggistico.

RITENUTO di dover evidenziare che, per quanto riguarda la componente paesaggio, l’impatto paesaggistico dell’impianto proposto non può essere limitato a quello visivo, ma è definito anche dalle trasformazioni territoriali che si avranno a seguito della sua realizzazione, che modificherà un contesto rurale caratterizzato da una stratificazione storico culturale, in un’area di natura “industriale”, determinando quindi un’incompatibilità paesaggistica di tale trasformazione anche rispetto alle strategie e gli obiettivi che il PPTR si è prefissato per le stesse aree.

CONSIDERATO che la natura “industriale” dell’impianto agrivoltaico è riconosciuta dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili che, nel fornire la definizione di “stabilimento” di cui all’art. 268 comma 1, lettera h) del D. lgs. 152/2006 (definito quale complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti), afferma che un impianto fotovoltaico è composto da un insieme di moduli, inverter, sistema di accumulo, sistema di monitoraggio che sono tra loro interconnessi come un complessivo ciclo produttivo e che, seppure l’impianto fotovoltaico non produca direttamente emissioni, non osta al suo riconoscimento di “stabilimento” adibito alla produzione e vendita di energia elettrica.

CONSIDERATO, pertanto, che, per quanto sopra sostenuto dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia, la realizzazione dell’impianto industriale agrivoltaico (o fotovoltaici di nuova costruzione) in esame determinerebbe l’automatica classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti l’impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20 kW, per 500 m, quali “aree idonee” ex lege per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili (art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 2, del D. lgs. 199/2021), determinando, di conseguenza, un’estensione delle aree idonee ex-lege per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra, oltre ogni possibile immaginazione, in quanto generata proprio dalla stessa presenza di impianti FER sul territorio e consentendo, quindi, la legittimazione per la trasformazione (e conseguente distruzione) del medesimo paesaggio naturale/agricolo in un paesaggio industriale.

RITENUTO di dover richiamare quanto raccomandato dalle “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile- Parte I” del PPTR per la localizzazione degli impianti fotovoltaici, ovvero che “Il PPTR privilegia la localizzazione di impianti fotovoltaici e/o termici che sarà eventualmente accompagnata da misure incentivanti e agevolazioni di carattere procedurale nelle seguenti aree:

- nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);
- sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc;
- su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;
- nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;
- lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svicoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l’asse stradale;
- nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali”;
- lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svicoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l’asse stradale;
- nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali”;

sconsigliando l’utilizzo di ulteriore suolo per l’installazione di impianti fotovoltaici.

RICHIAMATO, a tal proposito, il comma 3, dell'art 6 delle NTA del PPTR: *“le Linee guida sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme.”*

RITENUTO, a tal proposito, necessario richiamare la sentenza del TAR Lecce n. 1376/2022, riferita ad un impianto agri-voltaico, dove il Collegio ha ritenuto (meditatamente) di non aderire ai principi affermati dalla II Sezione dello stesso TAR, con le sentenze n. 248/2022 e n. 586/2022 (che avevano considerato le suddette Linee guida del PPTR inconferenti per gli impianti agro-voltaici), in quanto *“può affermarsi che l'impianto agri-voltaico (o agro-voltaico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche innovative per non compromettere la continuità dell'attività agricola. Da tale premessa discende l'applicabilità di tutte le regole a cui devono soggiacere gli impianti che producono energie rinnovabili”*. Aggiunge quindi il Collegio che *“non vi sono elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti agri-voltaici (o agro-voltaici), sia pure con il suddetto favor legislativo, non debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali... ove si accedesse alla tesi diversa, ossia alla esclusione dell'agri-voltaico dal campo della tutela paesaggistica e del PPTR solo perché di tecnologia più avanzata e successiva all'approvazione del suddetto strumento pianificatorio, oltre ad ammettere una grave lacuna nell'ordinamento giuridico, dovrebbe ritenersi che ogni evoluzione tecnologica del fotovoltaico richieda un differente trattamento giuridico o addirittura l'assenza (in ogni ipotesi) di alcune limitazione paesaggistica o ambientale”*.

RITENUTO che la Sentenza del Consiglio di Stato n. 8258 dell'11/09/2023, nel respingere l'appello della Regione Puglia per la riforma della suddetta Sentenza del TAR Lecce, ha in realtà imposto agli organi regionali *“di operare una attenta verifica circa la compatibilità di tali impianti [agrivoltaici] con le previsioni del PPTR, attraverso una interpretazione evolutiva e finalistica idonea a verificare se le nuove tecnologie potessero ritenersi idonee a tutelare le finalità di salvaguardia insite nelle previsioni del PPTR”*.

RITENUTO che, per quanto di seguito rappresentato, l'impianto industriale in esame, allo stato attuale, non fornisce garanzie per l'effettiva gestione agronomica delle aree oggetto dell'intervento per tutto il periodo di vita dell'impianto e che, pertanto, è a tutti gli effetti da considerarsi quale impianto fotovoltaico da valutare anche con riferimento alle suddette Linee guida del PPTR.

CONSIDERATO che PEONIA SOL S.r.l., con la documentazione trasmessa, non ha prodotto adeguati atti che possano attestare il modo e le forme con le quali le attività progettuali agricole proposte saranno svolte, ma soprattutto chi avrà il dovere di condurle per tutto il tempo di esercizio dell'impianto industriale proposto, non avendo trattato nel SIA il tema del coinvolgimento diretto nel progetto della parte relativa a coloro che devono condurre le attività agricole previste dimostrando, di fatto, come le connesse attività agricole siano un elemento accessorio o collaterale alla volontà di produrre energia elettrica quale principale scopo societario del Proponente, laddove, invece, si ritiene che per *sistema agrivoltaico* si debba considerare un sistema integrato tra produzione elettrica e attività agricola che trova sostanziale unicità giuridica nel soggetto proponente.

RITENUTO, pertanto, che le motivazioni poste alla base dell'impegno dell'area agricola da parte del Proponente, con l'intervento in esame, sono correlate solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al paesaggio.

RITENUTO necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo esistente rispetto al consumo di suolo che si attuerebbe con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in effetti proposto.

RIBADITO, quindi, che il progetto proposto (da considerarsi a tutti gli effetti quale impianto fotovoltaico per le motivazioni sopra espresse) non tiene conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un'area agricola di valore paesaggistico e non in aree industriali pianificate, né in territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione, come raccomandato dal PPTR e, pertanto, non è coerente con quanto raccomandato dalle *“Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Part I”*.

RITENUTO che, per quanto di competenza di questo Ministero, le trasformazioni territoriali determinate da un impianto agrivoltaico o da un impianto fotovoltaico sono da considerarsi paragonabili e non consentono automaticamente di ritenere il primo impianto perfettamente integrato con il contesto del paesaggio rurale caratterizzato dai segni e dalle qualificanti testimonianze del passato, che lo stesso territorio ancora conserva e che, nell'insieme, ne costituiscono la specifica qualità identitaria, oggi ancora percepibile.

CONSIDERATO che l'impianto agrivoltaico proposto, per quanto sopra esposto, è in grado di alterare la percezione del contesto paesaggistico compromettendo così la godibilità unitaria di un territorio contraddistinto dalla profondità degli orizzonti e dall'estensione dei campi coltivati che costituiscono gli elementi distintivi e identitari di quel paesaggio;

caratteristiche queste che consentono ancora oggi di leggere le trame insediative di diversi sistemi di organizzazione del territorio, di elevato valore culturale derivante dalla sua millenaria utilizzazione nelle forme dell'attività pastorale ed agraria e dai segni e dalle qualificanti testimonianze del passato, che lo stesso territorio ancora conserva e che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto, ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile.

CONSIDERATO che, sebbene il Proponente nella *Relazione paesaggistica* affermi che *“dal punto di vista dell'interazione con il bene analizzato [paesaggio percettivo ed interpretativo], contenuti nell'area di analisi, possiamo dire che il progetto muterà lo scenario esistente anche se non in maniera irreversibile”*, si ritiene di dover specificare che anche un impatto temporaneo – se così può essere definito un periodo di vent'anni e più, come quello di vita utile del presente impianto – può essere considerato non compatibile con la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale in quanto, oltre alle interferenze di tipo visivo, le trasformazioni del paesaggio risulterebbero potenzialmente irreversibili e permanenti. La Soprintendenza ABAP riferisce infatti che *“Infatti la parte fotovoltaica dell'impianto, di una durata temporale ultradecennale, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto la dismissione dei singoli componenti sia stata progettata nel dettaglio, è in realtà destinata a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alterare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi...”*.


CONSIDERATO e **condiviso** il parere endoprocedimentale del 06/09/2023 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, che ha ritenuto che *“L'impianto agrivoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali. Pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare permanentemente la struttura consolidata del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti”*.

CONSIDERATO che In merito agli aspetti archeologici, evidenzia, inoltre, che *“il progetto presenta accertate interferenze con il patrimonio archeologico noto e presunto”* e che, nonostante nella Verifica preventiva dell'interesse archeologico trasmessa dal Proponente, si sia individuato un grado di rischio BASSO sulle aree di progetto per le seguenti ragioni *“le indagini dirette non hanno evidenziato, per tutte le altre aree perlustrate, record di superficie o anomalie indicative di un utilizzo del territorio differente rispetto a quanto attualmente percepibile. Per esse pertanto si può esprimere una valutazione di rischio archeologico bassa, in quanto: aree a basso potenziale archeologico interessate dalla realizzazione dei lavori”*, la SABAP territorialmente competente, nella nota prot. n. 4079-P del 08/03/2023 sottolinea come *“a dispetto del grado di potenziale e di rischio individuato sull'intera opera, le UT 3 (area di frammenti fittili di forma approssimativamente oblunga e dell'estensione di circa m 150 x 50, localizzata nell'area 3) e la UT 1 (...) presentano un grado di potenziale e di rischio MEDIO poiché, come si legge nella “Relazione archeologica” nel primo caso “considerato che il comparto territoriale circostante l'area 1 è interessato dalla presenza di siti databili ad età preistorica e protostorica è possibile che la UT sia il record di superficie di una frequentazione non stanziale sul territorio, databile ad età genericamente protostorica, magari relativa a forme di occupazione temporanea dell'area, connesse a pratiche agricole e/o pastorali” mentre per quanto attiene alla UT 1 “non si può escludere che essa rappresenti il relitto di età postmedievale di un asse stradale più antico”. Tanto premesso, con la suddetta nota prot. n. 4079-P dell'8/3/2023, nell'ambito della Verifica preventiva dell'interesse archeologico attivata dal Proponente, la scrivente Soprintendenza ha comunicato che l'opera è sottoposta alla procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico di cui all'art. 28 c. 4 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e all'art. 25 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (ora art. 41 c. 4 e All. I 8 del D.Lgs. 36/2023)”*.

CONSIDERATO che la conservazione e tutela del patrimonio archeologico, descritto dalla competente Soprintendenza, non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia.


CONSIDERATO, in conclusione, che, anche quando si dovessero escludere incidenze dirette del progetto con beni o strutture archeologiche eventualmente conservate nel sottosuolo (a seguito di esito negativo delle indagini archeologiche preventive da condursi ai sensi dell'allora vigente art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 od oggi art. 41, comma 4, ed Allegato I-8 del D.Lgs. n. 36 del 2023) la realizzazione del progetto di cui trattasi costituirebbe comunque un

CONSIDERATO che nella regione Puglia è in atto, già da tempo, una complessiva azione per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore), tale da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica, oltre il fabbisogno regionale previsto, con un primato raggiunto in termini di richieste di connessione a TERNA di impianti FER, pari a 82,75 GW di potenza (con gran parte delle STMG accettate):



Elaborazione Terna S.p.A. per Richieste di connessione in Puglia al 30/09/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 314,73 GW ed un grafico che pone in risalto la maggiore concentrazione di FER in Puglia rispetto alle altre regioni.

RILEVATO che i dati relativi alle nuove richieste di connessione a TERNA di impianti FER ha raggiunto al 30/06/2023 già 110,70 GW nell'area SUD (regioni Puglia, Basilicata e Molise), ovvero quasi 5,5 volte rispetto a quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55 (v. immagine successiva):



Elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 nel SUD (regioni Puglia, Basilicata e Molise), con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 110, 25 GW rispetto ai 20,27 GW preventivati come necessari per il predetto target



RITENUTO di dover evidenziare che un'adeguata pianificazione delle FER e quindi anche degli impianti fotovoltaici o agrivoltaici, supportata dal procedimento della VAS, ancorché attuata oggi ad avvenuta "saturazione dei siti", consentirebbe a questa Amministrazione una più completa e definitiva valutazione delle trasformazioni territoriali che si avrebbero a seguito di ponderate e preventive valutazioni in merito alla localizzazione di nuovi impianti nelle aree rimaste libere e, soprattutto, in quelle vocate ad ospitare tali impianti, tenendo conto quindi anche della capacità di carico di tali aree.

CONSIDERATO che l'impianto agrivoltaico in esame si inserirebbe in un paesaggio già interessato da altri impianti di energia rinnovabile e che quindi l'impatto visivo cumulativo a breve, media e lunga distanza, nel complesso delle opere previste, sarebbe rilevante, in rapporto alla struttura storico-culturale e percettiva descritta nei punti precedenti.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso (beni culturali e beni paesaggistici) e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): al secondo periodo, le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che *"E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"*.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato con il presente parere tecnico istruttorio come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che *"1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ..."*.

CONSIDERATO che l'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che *"... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ..."*.

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che *"... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole"*.

dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento dalla Società PEONIA SOL S.r.l.

RITENUTO di condividere il parere endoprocedimentale del 06/09/2023 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce.

CONSIDERATI i contributi istruttori della U.O. DG ABAP Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Soprintendenza Speciale per il PNRR, di cui alla nota del 28/11/2023 e della U.O. DG ABAP Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Soprintendenza Speciale per il PNRR, espresso con nota del 04/12/2023.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell’emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che il presente parere tecnico istruttorio non contiene, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, visto per quanto dichiarato dal Proponente in merito alla non interferenza del progetto con beni paesaggistici di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004.

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell’istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, con il parere endoprocedimentale del 06/09/2023; visto il contributo istruttorio U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 28/11/2023; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 04/12/2023; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, esprime parere tecnico istruttorio negativo alla pronuncia di compatibilità ambientale per l’intervento denominato **“Progetto di un impianto agrivoltaico denominato “Impianto Agrivoltaico Masseria Argentoni” della potenza di 28,619 MW con storage della potenza di MW 25,41 e delle relative opere di connessione al la RTN”**, da realizzarsi nel comune di Erchie (BR), presentato dalla Società PEONIA SOL S.r.l.

Supporto Ales S.p.A.
arch. Flavia Marinos

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Carmela Iannotti



Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

Firmato digitalmente da
Rocco Rosario Tramutola

CN = Rocco Rosario Tramutola
O = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT